



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

CAPITOLATO DI GARA PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO CIG 9662824E9B

1. Oggetto

Il presente capitolato ha per oggetto l'acquisizione del servizio di brokeraggio e assistenza in materia assicurativa per la Camera di commercio di Torino.

All'aggiudicatario della procedura verrà affidato il medesimo servizio da parte di Unioncamere Piemonte, delle aziende speciali Torino Incontra e Laboratorio Chimico, della Camera di commercio di Alessandria-Asti unitamente alle rispettive Aziende speciali. Le previsioni di cui sotto sono quindi riferite anche ai soggetti di cui sopra, salve le specificità espressamente indicate.

L'unità organizzativa dell'ente preposta alla gestione della procedura è il Settore Economato della Camera di commercio di Torino, di seguito "economato".

2. Durata

Il servizio ha la durata di tre anni rinnovabili di ulteriori tre anni, qualora non siano state erogate penali nel primo triennio.

Si precisa che il servizio di brokeraggio della Camera di commercio di Torino, delle aziende speciali Torino Incontra e Laboratorio Chimico, di Unioncamere Piemonte e della Camera di commercio di Alessandria-Asti e delle relative Aziende Speciali decorreranno dalla data di stipula dei singoli contratti.

3. Prestazioni a carico dell'impresa e specifiche del servizio

L'affidatario dovrà provvedere alla gestione dei contratti assicurativi già stipulati attualmente in corso e prestare assistenza nella stipula e successiva gestione di tutti i contratti assicurativi, che nel tempo si rendano necessari, per tutta la durata dell'affidamento del servizio.

In particolare al fine di svolgere in modo soddisfacente quanto sopra indicato, si richiede al fornitore, per tutta la durata del contratto, quanto segue (le prestazioni di cui sotto verranno svolte nei confronti di ogni contraente- si veda al proposito l'art. 1 - salvo la prestazione di cui al n. 4 che è cumulativa per tutti i suddetti soggetti):

1. Analisi, individuazione e valutazione dei rischi connessi alla natura ed all'attività istituzionale dell'appaltante con verifica delle reali esposizioni, con particolare riguardo

anche a potenziali rischi, in capo ad essa, derivanti da attività di sistema (Aziende speciali e società partecipate).

2. Analisi preliminare e monitoraggio delle coperture assicurative in essere e della loro adeguatezza in relazione a: rischi potenziali, eventi dannosi già verificatesi in passato, eventuali innovazioni legislative-giurisprudenziali, nuovi rapporti contrattuali. Conseguente segnalazione di eventuali nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere sia all'avvio che nel corso del contratto.
3. Analisi dei costi delle coperture e relativa valutazione costi/benefici al fine dell'ottimizzazione delle risorse con conseguente individuazione e segnalazione di eventuali necessità di "ristrutturazione" assicurativa finalizzata non solo all'ottimizzazione delle coperture assicurative ma anche al contenimento dei costi a carico dell'appaltante.
4. Predisposizione della documentazione necessaria all'affidamento dei servizi assicurativi con gara ad evidenza pubblica ed in particolare redazione dei capitolati di carattere tecnico, assistenza alle procedure di affidamento (controlli di conformità e di congruità delle singole offerte rispetto alle richieste), predisposizione dei contratti. Nelle more dell'espletamento delle suddette procedure il broker deve attivarsi per garantire la permanenza delle coperture assicurative sino ad attivazione delle nuove polizze. A tal fine si fa presente che la generalità delle polizze assicurative in essere per tutti gli enti stipulanti è stata affidata con gara pubblica con scadenza 30/06/2024. Alcune polizze non sono state ricomprese in tale gara, ma laddove possibile dovranno essere comprese nella nuova procedura.
5. Gestione dei contratti assicurativi con controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenze ratei e ogni altra connessa attività, con segnalazione all'appaltante delle scadenze di pagamento dei premi entro termini sufficienti a garantire al medesimo di poter provvedere alla loro liquidazione in modo da assicurare la continuità delle coperture medesime, di almeno 60 giorni solari.
6. Assistenza continua, anche legale, nelle varie fasi di trattazione dei sinistri dell'appaltante occorsi durante il periodo contrattuale, nonché per quelli eventuali già verificatesi e pendenti alla data di conferimento dell'incarico, assicurando il tempestivo pagamento da parte delle Compagnie Assicuratrici delle somme spettanti.
7. Assistenza anche per i sinistri in cui l'appaltante viene a trovarsi in qualità di danneggiato, anche per eventi pregressi e non ancora definiti. Indicazione tempestiva e puntuale all'appaltante in merito ad ogni possibile azione da intraprendere in merito ai sinistri non risarciti dalle compagnie di assicurazione.
8. Assistenza all'appaltante con particolare riguardo:

- individuazione delle coperture assicurative e dei massimali da richiedere agli appaltatori/concessionari di lavori, servizi, forniture nonché successiva verifica di corrispondenza delle polizze stesse alle richieste;
- individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico di terzi che stipolino con l'appaltante convenzioni, accordi, contratti di vario tipo non ricompresi al punto precedente, nonché verifica dell'adeguatezza delle coperture effettive rispetto alle richieste;
- consulenza assicurativa in caso di prestito di opere d'arte e realizzazione di eventi e manifestazioni, con indicazione delle coperture assicurative necessarie all'appaltante e quelle da richiedere a terzi. Verifica dell'adeguatezza di queste ultime;
- consulenza per qualunque tematica per la quale l'ente ritenga, anche solo potenzialmente, sussistano o possano sussistere risvolti assicurativi.

Le tempistiche di esecuzione delle suddette prestazioni sono quelle espresse dall'aggiudicatario in sede di offerta tecnica/qualitativa; l'Ente potrà comunque chiedere singoli adempimenti in tempi inferiori laddove ciò si rendesse necessario per cause indipendenti dalla propria volontà.

4. Obblighi e responsabilità del broker

Il Broker nell'espletamento del servizio dovrà:

- eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente capitolato;
- seguire quanto dallo stesso proposto nell'ambito dell'offerta tecnica presentata per la presente procedura, fatte salve le diverse indicazioni da parte dei competenti uffici dell'appaltante;
- operare nell'esclusivo interesse dell'appaltante;
- impiegare propri mezzi e risorse e sostenere gli oneri relativi;
- mettere a disposizione dell'appaltante ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- non assumere alcun compito di direzione o coordinamento nei confronti degli uffici dell'appaltante, non impegnare l'appaltante medesimo se non preventivamente autorizzato. A tale proposito si evidenzia che la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri, dovrà essere effettuata esclusivamente dai soggetti dell'appaltante all'uopo autorizzati;
- provvedere a segnalare tempestivamente le scadenze per i pagamenti dei premi relativi ai contratti stipulati dall'appaltante (si veda il punto 5 dell'art. 3);
- erogare il servizio tramite figure professionali con le caratteristiche indicate nell'offerta tecnica. Tali caratteristiche dovranno essere mantenute anche in caso di avvicendamento della/e persone inizialmente individuate per svolgere il servizio oggetto di affidamento.

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare ai soggetti competenti. Il Broker è tenuto al segreto d'ufficio e dovrà osservare l'obbligo di diligenza di cui all'articolo 1176 del c.c. È altresì responsabile nei

confronti dell'appaltante e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti. È fatto obbligo al Fornitore di mantenere l'appaltante sollevato ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi. Il Broker risponde altresì dei danni causati anche dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente disciplinare. I rischi per le responsabilità di che trattasi e di tutte le altre, nessuna esclusa, scaturenti dall'incarico, dovranno essere coperti mediante idonea copertura assicurativa (di cui al successivo art. 7).

Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla seguente procedura, nonché la stipula e gestione del contratto, delle polizze e la firma delle quietanze, saranno eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici e mediante documenti informatici.

5. Obblighi a carico dell'appaltante

L'appaltante si impegna a:

- citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza ed assistenza del Broker;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché copia degli atti e documenti necessari ed in possesso dell'appaltante.

6. Coperture assicurative attuali

I contratti assicurativi in corso, suscettibili di variazioni nel tempo in relazione a nuovi rischi ovvero al venir meno di rischi assicurati, ed i relativi premi lordi annui con le relative scadenze sono i seguenti:

CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO

Copertura assicurativa contro i danni dell'incendio e altri rischi - scadenza 30/06/2024 premio annuo euro 34.075,14

Copertura assicurativa responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro II rischio - scadenza 30/06/2024 premio annuo euro 25.963,61;

Copertura assicurativa contro i danni dell'incendio e altri rischi (beni artistici) - scadenza 30/06/2024 premio annuo euro 17.897,25;

Copertura assicurativa contro i danni agli impianti e alle apparecchiature elettroniche - scadenza 30/06/2024 premio annuo euro 8.943,35;

Copertura assicurativa contro i danni da infortuni vari soggetti - scadenza 30/06/2024 premio annuo euro 873,16;

Copertura assicurativa responsabilità civile auto - scadenza 31/12/2023 premio annuo euro 257,52;

Copertura assicurativa assistenza in viaggio - scadenza 31/12/2023 premio annuo euro 1.208,55

Copertura assicurativa danni accidentali ai veicoli (kasko) - scadenza 31/12/2023 premio annuo euro 1.299,61

Copertura assicurativa furto/rapina beni mobili e denaro – scadenza 30/06/2024 premio annuo euro 3.370,00

Copertura assicurativa All Risk opere d'arte – scadenza 30/06/2024 premio annuo euro 3.007,26;

Copertura assicurativa infortuni - rischio volo – scadenza 30/06/2024 premio annuo euro 12.287,94

Totale premi annui lordi = euro 109.183,39

LABORATORIO CHIMICO DI TORINO

Copertura assicurativa contro i danni agli impianti e alle apparecchiature elettroniche - scadenza 30/06/2024 premio annuo euro 3.470,87;

Copertura assicurativa All Risk opere d'arte - scadenza 30/06/2024 premio annuo euro 580,00;

Copertura assicurativa contro i danni dell'incendio e altri rischi - scadenza 30/06/2024 premio annuo euro 1.240,00;

Copertura assicurativa contro i danni da infortuni vari soggetti - scadenza 30/06/2024 premio annuo euro 1.429,16;

Copertura assicurativa responsabilità civile auto - scadenza 31/12/2023 premio annuo euro 6.224,48;

Copertura assicurativa responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro II rischio - scadenza 30/06/2024 premio annuo euro 2.075,43;

Copertura assicurativa RC professionale – scadenza 30/06/2024 premio annuo euro 20.000,00.

Totale premi annui lordi = euro 35.019,94

TORINO INCONTRA

Copertura assicurativa contro i danni dell'incendio e altri rischi - scadenza 30/06/2024 premio annuo euro 1.831,18;

Copertura assicurativa responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro II rischio - scadenza 30/06/2024 premio annuo euro 1.630,26;

Copertura assicurativa contro i danni agli impianti e alle apparecchiature elettroniche - scadenza 30/06/2024 premio annuo euro 1.145,00;

Copertura assicurativa contro i danni da infortuni vari soggetti - scadenza 30/06/2024 premio annuo euro 2.374,83;

Copertura assicurativa assistenza in viaggio - scadenza 31/12/2023 premio annuo euro 36,44;

Copertura assicurativa furto/rapina beni mobili e denaro - scadenza 30/06/2024 premio annuo euro 487,50;

Copertura assicurativa All Risk opere d'arte - scadenza 30/06/2024 premio annuo euro 112,13;

Copertura assicurativa infortuni - rischio volo - scadenza 30/06/2024 premio annuo euro 1.232,62.

Totale premi annui lordi = euro 8.849,96

UNIONCAMERE PIEMONTE

Copertura assicurativa contro i danni dell'incendio e altri rischi - scadenza 30/06/2024 premio annuo euro 1.862,34;

Copertura assicurativa responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro II rischio - scadenza 30/06/2024 premio annuo euro 3.467,75;

Copertura assicurativa contro i danni agli impianti e alle apparecchiature elettroniche - scadenza 30/06/2024 premio annuo euro 647,07;

Copertura assicurativa contro i danni da infortuni vari soggetti - scadenza 30/06/2024 premio annuo euro 2.590,48;

Copertura assicurativa furto/rapina beni mobili e denaro - scadenza 30/06/2024 premio annuo euro 175,00;

Copertura assicurativa RC patrimoniale - scadenza 30/06/2024 premio annuo euro 22.005,00.

Totale premi annui lordi = euro 30.747,64

CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA-ASTI E DELLE RELATIVE AZIENDE SPECIALI

Copertura assicurativa RCT – RCO - scadenza 30/06/2024 premio annuo euro 4.750,00;

Copertura assicurativa All Risk opere d'arte - scadenza 30/06/2024 premio annuo euro 2.223,61;

Copertura assicurativa kasko su autovetture utilizzate per missioni - scadenza 30/06/2024 premio annuo euro 1.475,50;

Copertura assicurativa contro i danni agli impianti e alle apparecchiature elettroniche scadenza 30/06/2024 euro 3.650,63;

Copertura assicurativa contro i danni dell'incendio rischi ordinari-beni storici - scadenza 30/06/2024 euro 6.107,92;

Copertura assicurativa furto/rapina - scadenza 30/06/2024 euro 2.350,00;

Copertura assicurativa contro i danni dell'incendio rischi ordinari - scadenza 30/06/2024 premio annuo euro 1.891,10;

Copertura assicurativa contro i danni RCA/incendio/furto (autocarro FIAT Panda) - scadenza 25/06/2023 euro 524,00;

Copertura assicurativa contro infortuni cumulativi senza I.T. - scadenza 30/06/2024 euro 2.850,00;

Copertura assicurativa Musei (Azienda Speciale Asperia) - scadenza 16/11/2023 euro 1.000,00;

Copertura assicurativa RC professionale (Azienda Speciale della CCIAA di Asti) - scadenza 28/10/2023 euro 5.845,00;

Totale premi annui lordi = euro 32.667,76

7. Copertura assicurativa

Il Broker dovrà stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile professionale (art. 110 comma 3 D.Lgs. n. 209/2005). La stessa dovrà avere un massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 e validità per l'intera durata contrattuale e potrà consistere in singole polizze annuali o in unica polizza pluriennale. Il Broker ha il preciso obbligo con riferimento alla specifica polizza assicurativa di mantenerla in vigore per tutta la durata dell'incarico. Gli appaltanti hanno diritto, in ogni caso, al risarcimento di tutti i danni che eventualmente subissero per cause imputabili al Broker, anche laddove superassero il massimale di polizza. I danni a persone o cose in dipendenza dei servizi resi dal Broker saranno a totale carico dello stesso, senza diritto di rivalsa o di compensi risarcitori nei confronti degli appaltanti.

La presente polizza dovrà essere prodotta in originale all'Ente da parte dell'aggiudicatario prima dell'inizio del servizio.

8. Pagamento dei premi assicurativi

I premi assicurativi saranno pagati dall'appaltante al Broker che curerà il riversamento alle società assicuratrici di volta in volta destinatarie dei medesimi.

Il Broker è in ogni caso tenuto a segnalare con tempestività la scadenza di ciascun premio, e comunque almeno 60 giorni solari prima della scadenza. Ogni ritardo nel pagamento dei premi stessi, imputabile al Broker, non dovrà avere ripercussioni sulla stazione appaltante, ma spetterà al Broker garantire la copertura assicurativa nelle more del pagamento.

9. Penali

In caso di mancato rispetto degli adempimenti previsti dal presente capitolato ovvero mancata osservanza di quanto proposto nell'offerta tecnica saranno applicate le seguenti penalità:

- mancata/ritardata segnalazione delle scadenze di pagamento dei premi assicurativi: fino a € 100,00 al giorno per ciascuno premio e per ogni giorno di ritardo;
- mancato/ritardato rilascio delle indicazioni richieste per la prestazione di cui al punto 4 dell'art. 3: fino a € 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto;
- ogni ritardo superiore ai 30 gg. verrà considerato mancato rilascio e comporterà la risoluzione di diritto del contratto;
- ritardo nell'esecuzione delle singole prestazioni/servizi aggiuntivi rispetto ai tempi assicurati in sede di offerta tecnica: fino a € 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine garantito;
- per altri inadempimenti rispetto a quanto previsto nel presente capitolato o proposto nell'offerta tecnica da € 100,00 a € 500,00 (a seconda della gravità) per ogni inadempimento.

L'irrogazione della penale sarà preceduta da apposita contestazione (anche eventualmente riferita a più violazioni distinte) scritta a mezzo di comunicazione via Pec, in cui sarà indicato un congruo termine entro il quale il broker potrà presentare le proprie controdeduzioni. La notifica evidenzierà, fra l'altro, l'inadempienza riscontrata e l'importo della penale commisurata alle conseguenze provocate oppure che avrebbero potuto essere causate dall'evento contestato e la sua eventuale ripetitività/frequenza.

L'applicazione delle penali sarà effettuata rivalendosi sulla cauzione che dovrà essere prontamente reintegrata.

L'ammontare complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo netto del contratto.

È fatto salvo il diritto dell'appaltante al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

10. Clausola risolutiva espressa

Salve le ipotesi particolari previste nel presente capitolato, la risoluzione del contratto trova disciplina nelle disposizioni del Codice civile artt. 1453 e ss.

L'appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile, nei seguenti casi:

- a. sopravvenuta perdita, da parte del broker, dei requisiti richiesti in sede di partecipazione e necessari per l'espletamento del servizio, di cui all'art. 8 del presente capitolato;
- b. negligenza, dolo e/o inadempimento da parte del broker che renda impossibile l'erogazione del servizio;
- c. ingiustificata sospensione/interruzione del servizio da parte del broker;
- d. subappalto abusivo o cessione, anche parziale, del contratto;
- e. avvio a carico dell'impresa affidataria delle procedure di fallimento o di concordato preventivo;
- f. mancato reintegro della cauzione entro il termine di 30 gg. nel caso l'appaltante provveda all'escussione anche parziale della stessa.

L'appaltante si riserva comunque la facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 30 gg. da effettuarsi con comunicazione via PEC, in caso di reiterate inadempienze da parte del broker agli obblighi posti a suo carico dal presente contratto e qualora vengano applicate n. 3 penali.

La risoluzione del contratto sarà preceduta, ove possibile, da una diffida all'aggiudicatario ad eliminare la causa risolutiva entro un termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento. Tale diffida verrà inoltrata, tramite comunicazione via PEC, al broker nella persona del referente.

L'appaltante procederà all'escussione della cauzione definitiva fatto salvo, in ogni caso, il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

Qualora l'inadempimento sia determinato da causa di forza maggiore, l'aggiudicatario dovrà notificare, a mezzo comunicazione via PEC, tale circostanza all'appaltante.

L'affidamento cesserà in ogni caso di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione all'Albo di cui alla L. 792/1984 così come modificata dal D.Lgs. 209/2005.

11. Cessione d'azienda

Fatte salve le prescrizioni del Codice civile e del D.Lgs. 50/2016, l'impresa, prima di dare inizio alle operazioni di cessione della proprietà dell'azienda (anche qualora limitate al ramo di attività inerente il presente contratto) oppure ad altre operazioni societarie di fusione, anche per incorporazione, o di scissione deve comunicare, con preavviso pari ad almeno 60 (sessanta) giorni, la propria intenzione all'Ente, per consentire a quest'ultimo di procedere ad effettuare la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo al nuovo soggetto.

12. Informativa in materia di trattamento dei dati personali in relazione alla gestione ed esecuzione del contratto

Con questa informativa la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino (di seguito, Camera di commercio di Torino) intende fornire tutte le indicazioni previste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (anche detto GDPR o Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali), in merito al trattamento dei dati personali nell'ambito sopra riportato.

1. Titolare del trattamento e DPO – Data Protection Officer

Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di commercio di Torino, avente sede in Torino, via Carlo Alberto, n° 16, tel. 011 57161, email protocollo.generale@to.legalmail.camcom.it (indirizzo abilitato a ricevere anche mail).

Il Titolare ha provveduto a nominare, ex art. 37 del GDPR, il DPO – Data Protection Officer (nella traduzione italiana RPD, Responsabile della protezione dei dati personali).

È possibile prendere contatto con il DPO della CCIAA di Torino scrivendo all'indirizzo mail rpdd1@pie.camcom.it (indirizzo abilitato a ricevere anche PEC).

2. Finalità e Basi giuridiche del trattamento

I dati personali sono trattati esclusivamente ai fini della gestione del contratto ed a quanto previsto del Codice dei contratti pubblici.

In relazione a tale finalità la base giuridica del trattamento dei dati consiste nell'esecuzione del contratto.

Il trattamento di dati relativi a condanne penali e reati è consentito ai sensi dell'art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici.

3. Dati ottenuti presso terzi

La Camera di commercio di Torino acquisisce dati necessari ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 Codice dei Contratti pubblici.

I dati trattati vengono trasmessi alle Pubbliche Amministrazioni in possesso delle informazioni e sono utilizzati esclusivamente ai fini dello svolgimento del procedimento amministrativo.

4. Autorizzati e Responsabili del trattamento

I dati personali vengono trattati da personale della Camera di commercio di Torino previamente autorizzato al trattamento ed appositamente istruito e formato.

I dati possono essere trattati anche da soggetti esterni, formalmente nominati dalla CCIAA di Torino quali Responsabili del trattamento ed appartenenti alle seguenti categorie:

- società che erogano servizi di gestione e manutenzione dei sistemi informativi dell'Ente, con particolare riguardo ai servizi di archiviazione documentale;
- società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica.

5. Destinatari dei dati personali e diffusione

Per quanto concerne le finalità di cui al punto 2 della presente informativa, alcuni dati personali potranno essere comunicati ai sensi di legge alle autorità competenti.

I dati relativi all'affidamento di forniture di beni e servizi sono inoltre oggetto di diffusione mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 50/2016.

6. Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno trattati per la durata del procedimento sino al termine dell'esecuzione del contratto mentre per la durata della conservazione per 10 anni dalla conclusione del contratto.

A tali periodi si aggiungono i tempi necessari al Titolare per procedere allo scarto (massimo un anno a decorrere dal termine dell'anno finale di conservazione).

7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell'eventuale mancato conferimento

Tutti i dati richiesti sono necessari ai fini dello svolgimento del procedimento amministrativo, pertanto il mancato conferimento rende impossibile l'attività per i quali ne viene richiesta l'acquisizione.

8. Trasferimento di dati in Paesi extra-UE

Come indicato sopra, la Camera di commercio di Torino può avvalersi, anche per il tramite dei propri Responsabili del trattamento, di società di servizi IT e di comunicazioni telematiche che potrebbero collocare o far transitare i dati anche in Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo. Dette società di servizi sono selezionate sulla base delle loro certificazioni e delle loro dichiarazioni in merito ad affidabilità, sicurezza e rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di trattamento dei dati personali. In particolare, al fine di garantire un adeguato livello di protezione dei dati personali, queste Società possono attuare il trasferimento solo verso Paesi (o settori di questi) che sono stati oggetto di apposite decisioni di adeguatezza adottate dalla Commissione europea, oppure sulla base di Clausole Contrattuali Standard.

9. I suoi DIRITTI

Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che può esercitare contattando il Titolare o il DPO ai recapiti di cui al punto 1 della presente informativa.

Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono:

- il diritto di conoscere se la CCIAA di Torino ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;
- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all'integrazione di quelli incompleti;
- il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano;
- il diritto alla limitazione del trattamento;
- il diritto di opporsi al trattamento;
- il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano;

In ogni caso, lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire sul sito <https://www.gpdp.it/modulistica-e-servizi-online/reclamo>.

Per ricevere maggiori informazioni sui suoi diritti, può rivolgersi direttamente al Titolare o al DPO, oppure consultare le pagine ufficiali dell'Autorità garante <https://www.garanteprivacy.it/home/diritti> e <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/regolamentoue/diritti-degli-interessati>.

13. Responsabile esterno del trattamento dei dati personali

Con specifico atto, l'Impresa sarà nominata Responsabile esterno del Trattamento di dati personali e, come tale dovrà operare nel pieno rispetto della disciplina in materia di protezione degli stessi dettata dal d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.

In particolare l'Impresa dovrà provvedere a:

- coordinare l'esecuzione dei trattamenti effettuati nella unità operativa di competenza. Qualora sorgesse la necessità di trattamenti sui dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, il Responsabile dovrà informarne con immediatezza la CCIAA;
- nominare gli addetti alle operazioni di trattamento incaricati ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. 196/2003, definendone gli incarichi ed impartendo agli stessi idonee istruzioni, in particolare per quanto riguarda le misure di sicurezza da osservare;
- consentire agli interessati di esercitare i diritti loro attribuiti dall'art.7, d.lgs. 196/2003, collaborando con il Titolare alla definizione di procedure idonee a tal fine ed adeguandosi ad esse;
- verificare periodicamente, e comunque almeno una volta l'anno, l'adeguatezza delle misure di sicurezza, valutando se mutamenti dell'attività di trattamento e/o della tipologia di dati trattati non determinino la necessità di adottare misure di sicurezza diverse e più adeguate;
- mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulle tipologie di trattamento effettuate.

Tale obbligo é da considerarsi pienamente vigente anche nel caso di cessazione del rapporto contrattuale.

Resta inteso che il Responsabile dovrà svolgere l'attività sopradescritta con la massima diligenza. In ogni caso, la CCIAA si riserverà di sottoporre a controllo in qualsiasi momento la correttezza dell'operato del Responsabile, mediante ispezioni sia degli archivi cartacei che dei

sistemi informatici, anche svolte in maniera differita attraverso sistemi di tracciatura e/o sopralluoghi presso i locali preposti.

14. Rinvio

Per quanto non disciplinato dagli atti di gara si rinvia al D.Lgs. 50/2016, al Codice civile ed alle altre norme applicabili.

15. Foro competente

In caso di controversie il foro competente è quello di Torino.